



CONFERENZA DELLE REGIONI
E DELLE PROVINCE AUTONOME

19/174/CR6/C5

**POSIZIONE DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME SUI
PROCEDIMENTI DI AUTORIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI
DIGESTIONE ANAEROBICA DEI RIFIUTI ORGANICI E DEGLI IMPIANTI
DI PURIFICAZIONE E UPGRADING DI BIOGAS DA RIFIUTI ORGANICI
PER LA PRODUZIONE DI BIOMETANO**

A seguito della Sentenza del Consiglio di Stato, Sezione IV, n. 1229 del 28.02.2018, inerente i criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto caso per caso ai sensi dell'art. 184-ter, comma 2, del D. Lgs 152/2006, sono state date interpretazioni discordanti da parte degli Enti competenti circa la procedibilità delle istanze volte all'autorizzazione di impianti di digestione anaerobica di rifiuti organici per la produzione di biometano. La sentenza, come è noto, ha infatti sollevato il problema della legittimità dei provvedimenti di cessazione della qualifica di rifiuto caso per caso.

In attesa che il Ministero dell'Ambiente, più volte sollecitato sull'argomento, si esprima, la questione è stata esaminata a livello interregionale. Ciò confidando nella possibilità di fornire al Ministero competente, cui il presente documento sarà inoltrato per i provvedimenti di competenza, utili considerazioni e praticabili soluzioni.

Nel caso di specie, come è noto, vi è il D.M. Interministeriale 2 marzo 2018 sulla "Promozione dell'uso del biometano e degli altri biocarburanti avanzati nel settore dei trasporti", emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, che costituisce il principale riferimento normativo per quanto attiene la produzione di biometano.

Il decreto, nel ritenere "opportuno promuovere l'utilizzo del biometano privilegiando in ogni caso il biometano avanzato e la sua produzione a partire da rifiuti e sottoprodotti e colture di integrazione", prevede esplicitamente non solo che la produzione possa essere fatta a partire da rifiuti, ma che, anzi, sia una casistica da preferire. Ai sensi poi dell'art. 1, ai fini del decreto si intende per biometano il combustibile ottenuto da biogas che, a seguito di opportuni trattamenti chimico-fisici soddisfa le caratteristiche fissate da ARERA con appositi provvedimenti attuativi ed è quindi idoneo alla successiva fase di compressione per l'immissione nella rete del gas naturale.

Esiste pertanto un quadro tecnico-normativo ricco ed esaustivo che regola la produzione del biometano e le sue caratteristiche. **Nel caso in cui il biometano sia prodotto a partire da rifiuti le Regioni e le Province autonome ritengono quindi che le previsioni del D.M. citato e della procedura operativa possano considerarsi criteri per la cessazione della qualifica del rifiuto per la produzione di biometano e che le relative autorizzazioni non siano quindi da considerarsi un “end of waste” caso per caso, ma una cessazione di qualifica del rifiuto disciplinata dai citati criteri nazionali già vigenti.**

Il medesimo decreto costituisce inoltre norma di riferimento anche per quanto concerne il biometano prodotto da impianti di purificazione e upgrading di biogas da rifiuti organici.

Roma, 24 ottobre 2019